

Obblighi informativi ex Direttiva che coinvolgono Regioni, PP.AA. e ASL

Si premette che ogni informazione, che si ritiene debba essere conosciuta/pubblicata sui siti, debba esserlo almeno in due lingue (italiano ed inglese). Nell'imminenza dell'entrata in vigore si ritiene che si possa solo dare una indicazione delle linee essenziali non potendo pretendere che le strutture siano in grado da subito di essere completamente adeguate, anche per i costi che lo sviluppo dei siti internet comporta.

Punto 1: Informazioni sull'accessibilità degli ospedali per le persone con disabilità

Le informazioni sono contenute sui siti delle strutture e devono essere aggiornate per l'aspetto inerente.

Il requisito dell'accessibilità si trova già nei requisiti minimi di esercizio.

Trattandosi nello specifico di accessibilità agli ospedali si può presumere che tutte le strutture siano già accessibili.

Punto 2: Informazioni sui diritti dei pazienti

Anche la carta dei servizi dovrebbe rientrare nei requisiti posseduti dalle strutture.

Si può ritenere che almeno un sunto di essa, in inglese, si debba ritrovare sul sito della struttura .

Per quanto riguarda i diritti dei pazienti, i meccanismi di tutela e le procedure inerenti alle possibilità di risoluzione delle controversie, o risarcimento danni, dovrebbero essere ormai consolidate e riassumibili a livello del punto nazionale di contatto.

Punto 3: Chiarezza contenuto delle fatture

Si ritiene debbano essere definiti a livello di "Commissione" i contenuti essenziali/obbligatori delle fatture sia per la parte contabile, sia per la parte descrittiva della prestazione/i erogate.

Nel caso siano comunque poco chiari i contenuti di una fattura si ritiene che il Punto di contatto nazionale (al quale presumibilmente può arrivare la richiesta di chiarimento) si debba rivolgere alla struttura interessata facendo da tramite con il richiedente dell'altro stato. Si può valutare l'informazione da trasmettere al referente regionale che sarà comunque chiamato in causa nel caso il punto di contatto nazionale non riesca a contattare la struttura.

Punto 4: Obblighi a carico dei prestatori di assistenza.

Si ritiene praticabile da subito l'avvio della pubblicazione sui siti Aziendali delle informazioni attualmente disponibili su liste di attesa, status di autorizzazione/ accreditamento, valutazione delle performance, buone pratiche, eccellenze, tariffe, etc.

Più difficile dare indicazioni di informazioni da garantire in applicazione della Direttiva su temi più delicati (opzioni terapeutiche, coperture assicurative – salvo verifica obblighi di legge): si invita a pubblicizzare, con la massima trasparenza, le informazioni a riguardo di tali ambiti.

Punto 5: Notifica alla Commissione delle categorie di autorizzazione preventiva e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla Direttiva.

Il Punto di contatto notifica alla Commissione la normativa inerente all'autorizzazione che dovesse intervenire.

Si ritiene indispensabile che a livello nazionale debba essere pubblicata una sintesi del funzionamento del sistema sanitario.

Punto 6: Notifica alla Commissione dei limiti di rimborso

Nel caso si vadano a definire particolari limiti al rimborso , le regioni dovranno dare comunicazione tempestiva dei propri provvedimenti al punto di contatto nazionale, che informerà la Commissione

Punto 7: Limitazione dell'accesso agli "incoming patients"

Nel caso si vadano a prevedere forme di limitazione all'accesso a particolari attività, la relativa disposizione (se non di livello nazionale) deve essere pubblicizzata e ne viene data comunicazione al Punto di contatto nazionale che la rende disponibile sul proprio sito e ne dà comunicazione alla Commissione.

I provvedimenti regionali e le informazioni di cui ai punti 5,6 e 7 sono pubblicizzate tempestivamente dalle regioni attraverso i propri canali di comunicazione.

La discussione del Gruppo è poi proseguita – e si è quindi dispersa – su: necessità dell'impegnativa SSN per eventuale rimborso, e "cosa succede il 26 ottobre se non è stato adottato il D.Lgs.?".